

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 29  
DEL 17 LUGLIO 2024



24\_29\_1\_DGR\_993\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2024, n. 993 LR 34/2017 e DLgs. 152/2006. Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale. Approvazione definitiva.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, così come definito negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali dello stesso decreto;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016, n. 047/Pres, con il quale è stato aggiornato il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres.;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 (Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani);

**VISTA** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) e in particolare l'articolo 37 che reca l'abrogazione della legge regionale 30/1987;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), che ha modificato il decreto legislativo 152/2006, in particolare per quanto concerne la definizione di rifiuto urbano;

**VISTA** la legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), ed in particolare:

- l'articolo 69 che ha introdotto all'articolo 10 della legge regionale 34/2017 il comma 2 bis, stabilendo alla lettera a) che il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sia approvato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis del decreto legislativo 152/2006, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente sentita la Commissione consiliare competente;

- l'articolo 78 secondo cui: <<Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.>>;

**RITENUTO**, pertanto che, a seguito della normativa sopravvenuta, è opportuno procedere ad una revisione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, originariamente approvato e successivamente aggiornato, ai sensi della legge regionale 30/1987 allora vigente, con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013, n. 0186/Pres e con decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2016, n. 047/Pres.;

**VISTO** l'articolo 49, punto 1, lettera a), dell'Allegato 1, alla delibera di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, da ultimo modificata con la delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2024, n. 220, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati "attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri";

**PRESO ATTO** che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile congiuntamente con la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di ARPA FVG ha proceduto alla revisione del suddetto metodo, predisponendo i documenti di cui agli allegati 1 e 2 della presente deliberazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, con la quale la Giunta regionale ha:

- approvato in via preliminare i documenti concernenti il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare i seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali della medesima:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia";

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti;

- dato mandato alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di inviare la deliberazione stessa al Consiglio Regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 34/2017, per l'acquisizione del parere di competenza da esprimersi entro 30 giorni, e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 12/2015, per l'acquisizione del parere di competenza entro il termine di 15 giorni come definito dall'articolo 13, comma 1, della citata legge regionale 12/2015;

**DATO ATTO** che:

- nella riunione n. 12 del 17 giugno 2024, il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, giusto estratto n. 27/2024 del processo verbale relativo alla riunione n. 12/2024;

- nella seduta del 26 giugno 2024, la IV Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla medesima deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2024, n. 819, giusta nota del Segretario generale prot. 0005620/P di data 27 giugno 2024;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare in via definitiva il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, costituito seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia”;

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

**DELIBERA**

**1.** Di approvare in via definitiva il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, costituito seguenti allegati costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

a) Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia;

b) Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti.

**2.** Di stabilire che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

## **Allegato 1 - Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia**

### **1. Premessa**

Al fine di consentire una contabilizzazione uniforme della percentuale di raccolta differenziata e di certificare i risultati conseguiti sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, viene adottato il seguente metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta in ogni comune e nell'ambito territoriale ottimale regionale definito all'art. 3 della legge regionale 5/2016.

La procedura di calcolo tiene conto della definizione di raccolta differenziata introdotta dalla direttiva 2008/98/CE e recepita a livello nazionale nel testo unico ambientale con il decreto legislativo 205/2010. L'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 152/2006 definisce la raccolta differenziata come *"la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"*; ciò permette di individuare le tipologie di rifiuti che possono essere contabilizzate nel calcolo della raccolta differenziata, ampliandone il concetto a tutti i flussi di rifiuti tenuti separati per favorire il corretto trattamento.

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta a livello comunale è calcolata annualmente da parte della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti istituita presso Arpa FVG, secondo il metodo di seguito riportato e sulla base dei dati resi disponibili dai Comuni, o dai loro delegati, tramite l'applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

Al fine di ottimizzare la raccolta dei dati e di favorirne la corretta elaborazione, le Amministrazioni comunali si avvalgono dell'applicativo O.R.So. per la comunicazione dei dati stessi come stabilito dall'art. 11 della Legge Regionale 34/2017 secondo le tempistiche previste dal Decreto 4021/AMB del 05/11/2018.

Il metodo di calcolo è stato predisposto dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile congiuntamente con la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di ARPA FVG.

### **2. Definizioni di riferimento**

Per quanto riguarda le definizioni e la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Si intendono recepite integralmente le definizioni di cui agli artt. 183 e 184 della parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Di seguito si precisano alcune definizioni al fine di facilitare la lettura del documento.

#### **2.1 Rifiuti urbani**

Nell'ambito delle definizioni di legge, si evidenziano le seguenti distinzioni:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

## **2.2 Raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

## **2.3 Frazione secca da raccolta monomateriale**

La raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi.

## **2.4 Frazione secca da raccolta multimateriale**

La raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero.

## **2.5 Rifiuti organici**

I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

## **2.6 Frazione verde**

La frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.

## **2.7 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono disciplinati dal decreto legislativo 151/2005 e dal decreto legislativo 49/2014, che dettano specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati.

## **2.8 Raccolte selettive**

Sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati. Spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente: – pile e batterie a secco, – accumulatori per auto e autoveicoli, – farmaci scaduti, – prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossici) o F (infiammabili), – vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri, – smacchiatori e solventi, – prodotti fotografici, – prodotti contenenti mercurio, – olio minerale per autotrazione, – olio vegetale esausto.

## **2.9 Rifiuti accidentalmente pescati**

Rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

## **2.10 Rifiuti ingombranti**

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dai decreti legislativi 151/2005 e 49/2014 sui RAEE, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario.

### 2.11 Spazzamento stradale

Modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

### 2.12 Inerti da costruzioni e demolizioni

Per rifiuti inerti, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata, si considerano i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e di ristrutturazione effettuate presso civili abitazioni. Il decreto ministeriale 8 aprile 2008, che regola la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali, consente la possibilità di conferire presso i centri di raccolta tali tipologie di rifiuti che, seppur non strettamente afferenti ai rifiuti urbani, possono sporadicamente derivare da attività domestiche.

### 2.12 Pneumatici fuori uso

Il decreto ministeriale 8 aprile 2008 consente il conferimento di tale tipologia di rifiuto presso i centri di raccolta, anche se gli pneumatici fuori uso non sono strettamente classificati come rifiuti urbani, ma possono derivare da attività svolte autonomamente dai cittadini.

### 2.13 Rifiuto indifferenziato

I rifiuti indifferenziati sono costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale, i rifiuti ingombranti.

### 2.14 Rifiuti spiaggiati

I rifiuti spiaggiati derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali.

### 2.15 Autocompostaggio

Compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura.

Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di patata. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie.

Il quantitativo in peso stimato è dato dal risultato della seguente formula:

$$P C = \sum V c_i * p s * 4$$

dove P C = peso del compostaggio (kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m<sup>3</sup>;

$\sum V c_i$  = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m<sup>3</sup>);

4= numero massimo di svuotamenti annui.

### 2.16 Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### 2.17 Recupero di materia

Qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

### 3. Obiettivi

La direttiva europea 2008/98/CE in materia di rifiuti prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le attività di preparazione al riutilizzo. Gli Stati membri sono chiamati inoltre a prendere misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e, a tal fine, devono predisporre regimi di raccolta differenziata dei rifiuti, praticabili dal punto di vista ambientale ed economico, volti a garantire il rispetto dei necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio. Nell'ambito di un pacchetto di misure sull'economia circolare, la direttiva (UE) 2018/851 modifica la direttiva 2008/98/CE.

Essa stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.

Inoltre rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell'Unione devono adottare misure per:

- sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
- incoraggiare la progettazione, la produzione e l'uso di prodotti che siano efficienti nell'utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
- concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
- incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
- fermare la produzione di rifiuti marini.

La Direttiva (UE) 2018/851 stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso.

Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.

Gli Stati membri inoltre devono:

- istituire, entro il 1° gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
- garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).

La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l'incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

A livello nazionale e regionale in linea con la necessità di incrementare il recupero e il riciclaggio, sono state definite le seguenti percentuali di raccolta differenziata da raggiungere progressivamente nel corso degli anni:

- 35% di raccolta differenziata al 2006 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 40% di raccolta differenziata al 2007 (legge finanziaria 2007);
- 45% di raccolta differenziata al 2008 (art. 205, decreto legislativo 152/2006);
- 50% di raccolta differenziata al 2009 (legge finanziaria 2007);
- 60% di raccolta differenziata al 2011 (legge finanziaria 2007);
- 65% di raccolta differenziata al 2012 (art. 205, decreto legislativo 152/2006)
- 70% di raccolta differenziata al 2024 (art. 3, L.R. 34/2017)
- 75% di raccolta differenziata al 2027 (Obiettivo Op2. del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani D.P.Reg. 15/07/2022 n. 088/Pres.)

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che, nel caso in cui a livello di ambito ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della struttura competente all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che ne ripartisce l'onere tra i comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

In regione Friuli Venezia Giulia con legge regionale 5/2016, art. 3, è stato individuato un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio della regione; pertanto al fine di perseguire una gestione omogenea dei rifiuti urbani, è auspicabile il raggiungimento degli obiettivi di legge a livello comunale.

#### 4. Metodo di calcolo della raccolta differenziata

Considerando la quantità totale di rifiuti gestita a livello comunale come:

$$RU = RD + RI$$

dove:

RD: rifiuti che concorrono al calcolo della raccolta differenziata secondo quanto di seguito stabilito.

RI: rifiuti urbani indifferenziati.

RU: somma dei rifiuti urbani differenziati (RD) e dei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

La percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si calcola con la seguente formula:

$$\%RD = (RD/RU) \times 100$$

Le tipologie di rifiuto che rientrano sempre nel conteggio di RD sono:

- frazione secca da raccolta monomateriale;
- frazione secca da raccolta multimateriale;
- frazione organica umida, compresa la frazione gestita in autocompostaggio;
- frazione verde;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- raccolte selettive.

Le frazioni eventualmente inviate a smaltimento devono essere conteggiate nei rifiuti urbani indifferenziati (RI).

I dati relativi alle raccolte multimateriale devono essere comunicati secondo le indicazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2011, attribuendo il codice EER 150106 e specificando il dato relativo alla quantità totale di raccolta multimateriale e di singola frazione merceologica.

Le raccolte selettive di farmaci, pile e altri rifiuti pericolosi di provenienza domestica destinati allo smaltimento, sono computate nel valore complessivo della raccolta differenziata in quanto la raccolta separata garantisce la riduzione della pericolosità dei rifiuti urbani ed una gestione più corretta del rifiuto indifferenziato a valle della raccolta differenziata, in linea con le indicazioni della direttiva comunitaria.

I rifiuti accidentalmente pescati sono computati nel valore complessivo della raccolta differenziata solo qualora siano raccolti avviati a recupero.

Concorrono inoltre al calcolo di **RD** le seguenti tipologie di rifiuti solamente qualora vengano rispettate le indicazioni riportate:

- a. rifiuti ingombranti a recupero: i rifiuti ingombranti sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta annualmente dai gestori degli impianti riceventi, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

- b. spazzamento stradale a recupero: i rifiuti da spazzamento stradale sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta annualmente dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
- c. rifiuti dei mercati a recupero: i rifiuti dei mercati sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora gli stessi vengano avviati a recupero ed a seguito di dichiarazione fatta dai gestori degli impianti, secondo le modalità indicate dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti
- d. rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni: i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD), qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:
- tipologia del materiale: il materiale sia costituito da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento e materiali misti identificati con i codici EER 170107 e 170904;
  - provenienza: il materiale provenga da attività manutentive di costruzione e demolizione derivanti da interventi eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
  - modalità di conferimento: il materiale sia conferito direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;
  - destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti del settore dell'edilizia civile ed industriale, prodotti da attività artigianali ed industriali.

- e. pneumatici fuori uso: gli pneumatici fuori uso sono conteggiati nel calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (RD) qualora vengano rispettate e documentate le seguenti condizioni:
- tipologia del materiale: pneumatici fuori uso di cui al codice EER 160103;
  - provenienza: gli pneumatici provengano da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche;
  - modalità di conferimento: gli pneumatici siano conferiti direttamente presso i centri di raccolta, presidiati ed allestiti per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani;
  - destinazione del materiale raccolto: il rifiuto raccolto sia avviato ad impianti che effettuano operazioni di recupero di cui al decreto legislativo 152/2006.

Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata non possono essere conteggiati i rifiuti prodotti da attività artigianali ed industriali.

Le frazioni che rientrano nel calcolo di RI sono:

- a. rifiuti raccolti in modo indifferenziato;
- b. rifiuti ingombranti inviati a smaltimento;
- c. spazzamento stradale inviato a smaltimento;
- d. rifiuti dei mercati inviati a smaltimento;
- e. raccolte differenziate eventualmente inviate a smaltimento.

Non vengono computati tra i rifiuti urbani (RU) i rifiuti spiaggiati, nonché altri rifiuti eventualmente gestiti dal Comune non rientranti nelle precedenti tipologie.

**Allegato 2 - Elenco indicativo dei codici Codici EER da utilizzare per l'individuazione dei rifiuti urbani prodotti**

L'indicazione dei codici Codici EER non è da intendersi strettamente vincolante ed esclusiva, ma indicativa.

A tal proposito si ricorda che la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del Codice EER spettano al produttore del rifiuto, sulla base della provenienza e natura dello stesso.

Tipologia di rifiuto	Frazione merceologica	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD)	Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	Carte e cartone	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	Plastica	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	Legno	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	Metallo	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
	Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
	Vetro	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	Tessile	Abbigliamento	200110
		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	Contenitori tfc	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	Toner	Toner	160216
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
	Raee	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, contenenti componenti pericolosi	200135*
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
	Ingombranti	rifiuti ingombranti (avviati al recupero)	200307
	Oli	oli e grassi commestibili	200125
		oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
	Solventi	Solventi	200113*
	Acidi	Acidi	200114*
	Sostanze alcaline	Sostanze alcaline	200115*
	Prodotti fotochimici	Prodotti fotochimici	200117
	Pesticidi	Pesticidi	200119
	Detergenti	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
	Farmaci	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
Medicinali citotossici e citostatici		200131*	

	Batterie e accumulatori	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*	
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134	
	Spazzamento stradale	Residui della pulizia stradale (avviati a recupero)	200303	
	Pneumatici fuori uso	Pneumatici usati provenienti da manutenzione autonoma	160103	
	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini	Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini	200141	
	Terra e roccia	Terra e roccia	200202	
	Altri rifiuti non biodegradabili	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
	Filtri olio	Filtri olio	160107*	
	Gas in contenitori in pressione	Gas in contenitori a pressione	160504*	
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504	160505	
	Rifiuti da costruzione e demolizione	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106*	170107	
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	170904	
	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU <sub>ind</sub> )	Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
			Residui della pulizia stradale (avviati a smaltimento)	200303
Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti			200399	
Ingombranti		Rifiuti ingombranti (avviati a smaltimento)	200307	
Rifiuti cimiteriali		Rifiuti cimiteriali	200203	